



COMUNE DI BANCHETTE

Città Metropolitana di Torino

SERVIZI GENERALI

Determinazione n. 71 del 10/11/2022

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990, DELLA DETERMINAZIONE N. 3 DEL 31.01.2022 RECANTE L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI N. 2 DIPENDENTI COMUNALI E CONTESTUALE APPROVAZIONE DI NUOVA GRADUATORIA

Il responsabile del servizio: DR. UMBERTO BOVENZI

PREMESSO che, in data 17.12.2021, veniva adottata dal responsabile del personale la determinazione n. 111 con la quale veniva approvato apposito bando e avviata la procedura selettiva diretta a realizzare n. 2 progressioni economiche orizzontali;

ATTESO che entro il termine previsto dall'avviso di selezione, risultavano pervenute n. 3 domande, assunte a protocollo.:

- n. 10783 del 20.12.2021;
- n. 10809 del 21.12.2021;
- n. 10875 del 23.12.2021;

PRESO ATTO che, con determinazione n. 3 del 31.01.2022, veniva approvata la graduatoria definitiva per la progressione economica orizzontale di n. 2 dipendenti comunali, con decorrenza dal 01.01.2021;

RICORDATO che, con la citata determinazione n. 3 del 31.01.2022, si prendeva atto:

- dell'avvenuta notifica, in data 10.01.2022, della graduatoria provvisoria, ai 3 dipendenti che avevano presentato la domanda, ex art. 6, comma 1, del bando;
- della successiva notifica, in data 18.01.2022 e 21.01.2022, della stessa graduatoria provvisoria, agli stessi 3 dipendenti citati, rettificata causa refuso e conseguente errore di calcolo sulla originaria graduatoria provvisoria, con specifica che il posto di collocamento in graduatoria rimanesse lo stesso per ciascuno dei 3, in entrambe le graduatorie;

RILEVATO altresì che, con la medesima determinazione n. 3 del 31.01.2022, si prendeva atto che fossero trascorsi 10 giorni dalla seconda notifica, e non fosse sopraggiunta nessuna richiesta di riesame in merito alla indicata graduatoria provvisoria ex art. 7, comma 1 del bando e si procedeva, pertanto, all'approvazione definitiva della graduazione, ex art. 6, comma 2, del citato bando;

VISTA l'istanza di accesso agli atti acquisita al prot. n. 314 in data 13.01.2022, a firma del candidato terzo classificato, con la quale veniva richiesta tutta una serie di atti, in copia conforme, prodromici al procedimento relativo alle progressioni economiche orizzontali del 2021;

CONSIDERATO che, con nota a firma del responsabile del personale, prot. 428 del 18.01.2022, è stata comunicata la disponibilità degli atti richiesti, dietro consegna di marche da bollo;

CONSIDERATO che, a seguito di successivo scambio di richieste da parte dello stesso candidato terzo classificato (prot. n. 615 del 24.01.2022, prot. n. 3344 del 24.04.2022) e note da parte del responsabile del personale (prot. n. 1606 del 22.02.2022, prot. n. 3610 del 02.05.2022), in data 27.05.2022 (prot. n. 4621) il candidato istante è venuto in possesso delle copie richieste relative al procedimento di cui trattasi;

VISTA la richiesta di riesame della graduatoria, acquisita al prot. n. 4742 in data 31.05.2022, avanzata dal candidato terzo classificato di cui sopra, in applicazione dell'art. 7 del bando approvato con determinazione n. 111 del 17.12.2021;

DATO ATTO che il candidato istante di cui al prot. n. 4742/2022 sopra citato, a seguito di esame della documentazione rilasciatagli in copia, ha ravvisato una differente metodologia di calcolo tra il candidato secondo classificato e il candidato terzo classificato, nonostante le condizioni di valutazione (previste dal bando approvato con determinazione n. 111 del 17.12.2021) di entrambi, fossero identiche, in quanto gli stessi candidati hanno nell'anno 2019, usufruito dell'istituto della mobilità volontaria tra enti e pertanto pagelle performance individuali per l'anno 2019 in misura doppia;

CONSIDERATO che, al fine di accertare quanto lamentato dall'istante di cui al prot. n. 4742/2022, si è reso necessario integrare la documentazione in possesso dell'ufficio personale, acquisendo le valutazioni relative al candidato secondo partecipato, dal precedente Ente di appartenenza, per il periodo di competenza dell'anno 2019 (prot. n. 6253 del 21.07.2022);

ATTESO che la graduatoria approvata con determinazione n. 3/2022 si fondava su un errore di calcolo dovuto al fatto che uno dei candidati non aveva trasmesso la documentazione completa ed in particolare la valutazione relativa al precedente ente di appartenenza, in maniera tale che il suo punteggio risultava viziato per mancata considerazione di questo elemento, sino a quel momento rimasto ignoto a questo Comune;

RICONOSCIUTA pertanto, dopo un'approfondita disamina, la fondatezza delle osservazioni formulate dal candidato istante, nella richiesta di riesame sopra richiamata (prot. n. 4742/2022);

RITENUTO che l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenti un potere/dovere in capo all'Amministrazione, da esplicitarsi in qualsiasi momento nel corso di una procedura, quando si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi e le regole di buona amministrazione, unitamente alle sottese finalità di giustizia amministrativa, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione;

CONSTATATO che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall'art. 21-nonies della L. 241/1990 che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela;

RILEVATO, infatti, che nella fattispecie in esame sussiste l'interesse pubblico richiesto dalla citata norma per disporre con effetto immediato l'annullamento in autotutela della determinazione n. 3 del 31.01.2022, recante l'approvazione della graduatoria definitiva per la progressione economica orizzontale di n. 2 dipendenti comunali, anno 2021;

VISTI:

- l'art. 16 del CCNL del personale del Comparto delle regioni e Autonomie Locali del 21 maggio 2018 che disciplina l'istituto della progressione economica all'interno della categoria e conferma che gli oneri per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali sono a carico delle risorse decentrate;
- il predetto CCNL del 21.05.2018 che ha rivisto, aumentandolo, il numero di progressioni economiche all'interno di ciascuna delle quattro categorie giuridiche;

- il comma 6 del citato art. 16 il quale prevede che *"Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi"*;
- il comma 3 del citato art. 16 il quale prevede che *"Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi"*;
- l'art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 secondo cui *"1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione"*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Tutto ciò premesso,

determina

- di procedere, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, all'annullamento in autotutela, con efficacia retroattiva, della Determinazione n. 3 del 31.01.2022, recante l'approvazione della graduatoria definitiva per la progressione economica orizzontale di n. 2 dipendenti comunali, anno 2021, di cui al bando approvato con determinazione n. 111 del 27.12.2021;
- di procedere pertanto all'approvazione della nuova graduatoria definitiva, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, ridefinita tenendo conto delle valutazioni complessive del candidato istante di cui al prot. n. 4742/2022, per l'anno 2019, prodotte dal comune di precedente appartenenza fino al 15.10.2019 e, a seguito di mobilità volontaria, dal comune di Banchette per il periodo dal 16.10.2019 al 31.12.2019;
- di procedere a dare tempestiva comunicazione della predetta revoca in autotutela ai candidati interessati, mediante consegna a mano o per email istituzionale, se presente;
- di pubblicare la predetta graduatoria all'albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale per 10 giorni consecutivi;
- di dare atto che il presente provvedimento comporterà una maggiore spesa complessiva annua pari ad euro 2.060,14 , anche per l'anno 2021, che trova copertura al bilancio di previsione 2022-2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: DR. UMBERTO BOVENZI

- Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
- ☑ Ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, per l'esecutività.
- Ai sensi dell'art. 9 c. 1 del D. L. 78/2009, si attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno, relativo a **Spese Correnti (Tit I - Spesa)**, è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- Ai sensi dell'art. 9 c. 1 lettera a) del D. L. 78/2009 si attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno, relativo a **Spese di Investimento (Tit. II - Spesa)**, è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del Patto di Stabilità Interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale così come attestato dal responsabile del servizio Finanziario.
- Si attesta la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 c. 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (liquidazione spese).
- Visto per ricevuta ai sensi dell'art. 179 c. 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (accertamento entrata)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Gianna Giacomina PIVIOTTI)

Data, 10.11.2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi

Dal 10/11/2022

Il Messo Comunale



COMUNE DI BANCHETTE

Città metropolitana di Torino

**GRADUATORIA BANDO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI N. 2 DIPENDENTI DEL PERSONALE COMUNALE
RIAPPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 71 DEL 10.11.2022**

CANDIDATO	VALUTAZIONE 2018 (MAX 33 PUNTI)	VALUTAZIONE 2019 (MAX 33 PUNTI)	VALUTAZIONE 2020 (MAX 34 PUNTI)	PUNTEGGIO FINALE
GIUSEPPE CODERA	30,36 (100)	30,63 (100)	32,28 (100)	93,27/100
GIUSEPPE SAYA	31,45 (100)	29,78 (100)	30,64 (100)	91,87/100
ALBERTO VIGNOLI	30,31 (100)	28,16 (100)	32,28 (100)	90,75/100

Il Responsabile del personale

Dott. Umberto Bovenzi

firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993